

ALLEGATO A)



Rosella Anna Maria
Giorgio
13.12.2023 12:03:41
GMT+01:00

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA

STATUTO

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Istituzione, natura giuridica, denominazione e sede
- Art. 2 - Funzione consortile
- Art. 3 - Principi ispiratori dell'azione amministrativa
- Art. 4 - Strumenti di partecipazione e collaborazione
- Art. 5 - Comprensorio Consortile e suo perimetro

CAPO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO

- Art. 6 - Organi del Consorzio

SEZIONE I

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

- Art. 7 - Composizione e funzioni

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 8 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9 - Designazione del rappresentante dei Comuni
- Art. 10 - Cause ostative all'eleggibilità, incompatibilità
- Art. 11 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Insediamento e convocazione
- Art. 13 - Validità delle sedute
- Art. 14 - Provvedimenti di urgenza
- Art. 15 - Durata in carica e cessazione anticipata dell'incarico di Consigliere
- Art. 16 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 17 - Segretario del Consiglio di amministrazione

SEZIONE III**PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Art. 18 - Competenze del Presidente

Art. 19 - Funzioni e compiti del Vice Presidente

SEZIONE IV**DISPOSIZIONI COMUNI**

Art. 20 - Accettazione delle cariche

Art. 21 - Durata, decorrenza e scadenza delle cariche

Art. 22 - Cessazione delle cariche

Art. 23 - Dimissioni

Art. 24 - Decadenza

Art. 25 - Validità delle adunanze

Art. 26 - Partecipazione alle adunanze

Art. 27 - Conflitti

Art. 28 - Procedura di deliberazione

Art. 29 - Verbale delle adunanze

Art. 30 - Deliberazioni – Pubblicazione – Trasparenza

Art. 31 - Impugnazioni

SEZIONE V**REVISORE UNICO**

Art. 32 - Nomina – Compiti

SEZIONE VI**COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Art. 33 - Compensi

SEZIONE VII**NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI**

Art. 34 - Esercizio e bilancio di previsione e consuntivo

SEZIONE VIII**RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA**

Art. 35 - Ripartizione contributi

SEZIONE IX**RISCOSSIONE DELLA CONTRIBUENZA**

Art. 36 - Riscossione - Ricorsi

SEZIONE X**SERVIZIO DI TESORERIA**

Art. 37 - Tesoriere dell'Ente

SEZIONE XI**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 38 - Disposizioni finali

CAPO III**NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Art. 39 - Diritto di voto

Art. 40 - Deleghe

Art. 41 - Suddivisione in fasce di contribuenza degli aventi diritto al voto

Art. 42 - Formazione, approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

Art. 43 - Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto

Art. 44 - Convocazione dell'Assemblea

Art. 45 - Liste dei candidati – Presentazione – Commissione Elettorale

Art. 46 - Accettazione liste- Schede di votazione

Art. 47 - Costituzione dei seggi elettorali

Art. 48 - Apertura dei seggi elettorali

Art. 49 - Atti e documenti dei seggi elettorali

Art. 50 - Operazioni di voto

Art. 51 - Voti di lista e di preferenza

Art. 52 - Esercizio del voto

Art. 53 - Norme per l'elezione dei candidati

Art. 54 - Scrutini

Art. 55 - Validità del voto

Art. 56 - Nullità del voto

Art. 57 - Decisioni provvisorie sul voto

Art. 58 - Conservazione schede

Art. 59 - Verbale di scrutinio

Art. 60 - Scrutinio

Art. 61 - Riordino del materiale e degli atti del seggio elettorale

Art. 62 - Convalida dei risultati elettorali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione, natura giuridica, denominazione e sede

1. Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia è istituito con legge della Regione Puglia n. 1 del 3 Febbraio 2017 secondo le previsioni del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, dell'art. 862 del Codice civile, della legge della Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4.
2. Ai sensi dell'art. 8 della legge della Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4, il Consorzio di bonifica è persona giuridica pubblica a carattere associativo, dotata di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che opera in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. Esso è soggetto alla vigilanza della Regione Puglia secondo quanto previsto dall'articolo 35 e seguenti della medesima legge regionale 13 marzo 2012, n. 4.
3. Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia è retto dal presente Statuto ed ha sede in Bari.

Art. 2 – Funzione consortile

1. Il Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, ai sensi delle leggi della Regione Puglia n. 1 del 3 febbraio 2017 e n. 38 del 20 settembre 2017, subentra senza soluzione di continuità nell'esercizio delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di bonifica commissariati Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo, Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggì, Consorzio di Bonifica Stomara e Tara, Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia.
2. La funzione consortile è esercitata in attuazione dell'art. 44 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste dal Titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'art. 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, e s.m.i., e delle conseguenti leggi regionali pugliesi 21 giugno 2011, n. 12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica).
3. Il Consorzio svolge attività di rilevanza pubblica ed esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali e che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
4. Al fine di garantire la sicurezza idraulica e concorrere al conseguimento delle esigenze di un equilibrato sviluppo del territorio, il Consorzio individua le azioni di bonifica idraulica e di difesa del suolo e di irrigazione, necessarie ai territori, provvede alla gestione delle acque irrigue per i terreni rientranti nell'ambito del distretto e alle funzioni di polizia idraulica secondo quanto previsto dalla legge e dalle norme del presente statuto.
5. Nel comprensorio di propria competenza e nei limiti delle risorse di cui dispone, il Consorzio provvede alle attività previste dalla normativa di settore e, in particolare:
 - a) alla realizzazione, alla sistemazione e all'adeguamento della rete scolante, alle opere di raccolta, di approvvigionamento utilizzazione e

- distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
- b) alle opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. 215/1933;
 - c) alle opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
 - d) agli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - e) agli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del D.lgs 152/2006;
 - f) alle opere per la sistemazione idraulico-agraia, idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;
 - g) agli acquedotti rurali;
 - h) alle azioni e agli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall'art. 166 del D.lgs 152/2006 e s.m.i;
 - i) alle opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
 - j) alle infrastrutture di supporto per la realizzazione e alla gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
 - k) alle opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché alle opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
 - l) alle opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estensione dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
 - m) agli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
 - n) agli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
 - o) agli interventi e alle opere di riordino fondiario;
 - p) agli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle autorità di bacino;
 - q) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti consortili;
 - r) alle attività amministrative e gestionali correlate a quelle di cui sopra.

Art. 3 – Principi ispiratori dell'azione amministrativa

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere il Consorzio agisce con modalità e procedure improntate ai principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità,

efficienza ed economicità, utilizzando strumenti, tecnologie e metodologie di tipo digitale.

2. Il Consorzio assicura l'informativa sulle proprie attività agli utenti mediante la pubblicazione dei propri atti nei propri albi pretori, anche telematici.

3. Il Consorzio, per assicurare la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, si adegua a quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 20 giugno 2008 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia) garantendo la pubblicazione e la diffusione *on line* di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.

4. Il Consorzio garantisce, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite.

5. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla l. 241/1990 e s.m.i. e dal conseguente regolamento consortile.

Art. 4 – Strumenti di partecipazione e collaborazione

1. Il Consorzio può partecipare ad intese ed accordi di programma in relazione alle attività di sua competenza.

2. Il Consorzio può stipulare con gli Enti Locali, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia, gli altri enti competenti per territorio, nonché gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma del D.lgs. 152/2006, intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.

Art. 5 - Comprensorio Consortile e suo perimetro

1. I comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica soppressi di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia, così come individuati dall'articolo 2 della legge della Regione Puglia n. 4 del 13 marzo 2012, sono gestiti senza soluzione di continuità dal Consorzio di Bonifica Centro-Sud Puglia.

2. Il territorio gestito dal Consorzio di Bonifica è ripartito in quattro ambiti funzionali idraulicamente omogenei, denominati "distretti" e corrispondenti ai comprensori di bonifica ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica soppressi.

3. Il Comprensorio del Consorzio, di cui alla allegata cartografia, parte integrante del presente Statuto, ha una superficie totale di ha 1.141.551,773, coincidente con i comprensori consortili dei soppressi Consorzi Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia.

4. Il Consorzio di bonifica Centro-sud Puglia ha come limite territoriale a nord la destra idraulica del fiume Ofanto per la parte ricadente nel territorio regionale.

5. Gli indicati confini hanno rilievo a solo titolo indicativo, facendo fede in caso di contestazione circa gli esatti limiti, quelli risultanti dalla cartografia allegata al presente Statuto.

CAPO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL CONSORZIO

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei consorziati;
2. il Consiglio di amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Revisore Unico.

SEZIONE

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 7 – Composizione e funzioni

1. Fanno parte dell'Assemblea, a condizione che godano dei diritti civili e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile:
 - a) i proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio consortile;
 - b) i conduttori dei medesimi immobili che, per esplicita clausola pattizia indicata nel contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili, qualora ne facciano richiesta, così come previsto all'art. 39 comma 6° del presente Statuto.
2. L'Assemblea viene convocata per l'elezione dei membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione nel numero indicato al successivo art. 8 e nelle forme stabilite dall'art. 27 della L.R. 4/2012 nonché dall'art. 12 del presente statuto.
3. L'Assemblea determina l'indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle Leggi edallo Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.
4. Spetta all'Assemblea eleggere tra i propri membri eletti dai consorziati, con deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti, con separate votazioni, sette componenti del Consiglio.

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri.
2. Sette membri sono eletti dall'Assemblea dei consorziati con le modalità riportate nel Capo III del presente Statuto.
3. Fanno altresì parte del Consiglio di Amministrazione:
 - un rappresentante dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, designato con le modalità di cui al successivo art. 9;
 - un rappresentante delle Province e/o Città Metropolitana ricadenti nel comprensorio consortile, nominato dalla Giunta Regionale su designazione delle stesse, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili e nel rispetto del principio di rotazione.

4. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le proprie funzioni anche nel caso in cui i rappresentanti delle Amministrazioni comunali, provinciali e/o metropolitana non siano ancora stati designati o sostituiti a seguito della cessazione delle cariche.

Art. 9 – Designazione del rappresentante dei Comuni

1. Il rappresentante dei Comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un'assemblea composta dai Sindaci dei Comuni del comprensorio o da loro delegati.

2. La convocazione dell'Assemblea di cui al comma 1 avviene, su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla data di scadenza degli organi consortili.

3. L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

4. L'assemblea dei Sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.

5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina il rappresentante dei Comuni con poteri sostitutivi.

Art. 10 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Agli organi del Consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013 in tema di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi.

2. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione quali Consiglieri:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione del fallimento;
- c) gli interdetti da pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne o siano sottoposti a misure di sicurezza che ne escludano l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i dipendenti di organi e istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti del Consorzio;
- g) coloro che abbiano avuto l'incarico della gestione finanziaria del Consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- h) coloro che abbiano con il Consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;

i) coloro che eseguano opere o rendano servizi per conto del Consorzio;

j) coloro che abbiano un debito liquido od esigibile nei confronti del Consorzio.

3. Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

4. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono incompatibili con gli incarichi di:

a) parlamentare nazionale e/o europeo;

b) assessore o consigliere regionale;

c) presidente, vicepresidente, assessore, consigliere provinciale e/o metropolitano del consiglio ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;

d) sindaco, assessore e consigliere comunale dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;

e) amministratore degli enti strumentali della Regione.

5. Qualora intervengano in corso di mandato, le cause sopra indicate comportano la decadenza dall'incarico.

6. Le medesime cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza si applicano anche al Revisore Unico.

7. Le incompatibilità previste per il Presidente e Vicepresidente del CdA e del Revisore Unico si applicano anche per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del CdA e il Revisore Unico, all'atto dell'assunzione dell'incarico, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al presente statuto e al d.lgs. n. 39 del 2013. Nel corso dell'incarico gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Tali dichiarazioni sono pubblicate nel sito del Consorzio.

Art. 11 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico e di orientamento delle politiche gestionali del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

1. elegge nel suo seno, con votazioni separate a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti elettivi, il Presidente ed il VicePresidente;

2. delibera lo Statuto e le eventuali modifiche dello stesso;

3. convoca l'Assemblea ed organizza le operazioni elettorali;

4. approva l'elenco degli aventi diritto al voto;

5. suddivide gli aventi diritto al voto in tre fasce a seconda del

- carico contributivo dei consorziati, secondo le previsioni dell'art. 41;
6. approva i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, i piani di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili;
 7. approva il programma triennale delle opere, sui programmi di attività del consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
 8. approva il piano di bonifica e sull'elenco delle opere pubbliche di bonifica e sui progetti delle opere che non siano comprese nel pianostesso;
 9. stabilisce i criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2012, di competenza privata o volontarie di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento quando tali opere sono eseguite dal Consorzio;
 10. stabilisce i criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
 11. delibera in materia di espropri;
 12. approva il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio sempre che non possa provvedersi attingendo ai fondi di riserva;
 13. approva il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
 14. delibera sul servizio di esattoria, tesoreria e cassa;
 15. delibera sulla partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni, che comunque si presentino di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica previo parere del Revisore Unico;
 16. delibera, con riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione degli altri diritti immobiliari, sulle locazioni e conduzioni, previo parere del Revisore Unico;
 17. delibera, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonché sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi consortili, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche a carico della proprietà;
 18. stipula sulle convenzioni di cui all'art. 11 della L.R. 4/2012 per la realizzazione di attività ed opere destinate alla tutela e conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di bonifica;

19. delibera sul rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze a terzi, in applicazione del contenuto dell'art. 10 della L.R. 4/2012;
20. stabilisce i sistemi per l'esecuzione dei lavori, per l'approvvigionamento delle forniture e per l'espletamento dei servizi;
21. adotta i regolamenti necessari per la gestione dei servizi;
22. affida i lavori, servizi e forniture;
23. approva i progetti delle opere e gli atti di collaudo e/o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
24. stabilisce i compensi spettanti ai Componenti del Consiglio e al Presidente e al Vice Presidente secondo quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 4/2012;
25. può costituire, al suo interno, commissioni aventi il compito di coordinare e riferire in sede consultiva su materie di sua competenza;
26. provvede alla costituzione, modificazione, risoluzione e gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
27. provvede all'assunzione del personale operaio con rapporto di lavoro giornaliero o a tempo determinato;
28. redige, entro 30 gg. dalla scadenza del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Consorzio almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali;
29. delibera l'approvazione dei ruoli di contribuzione;
30. delega il Presidente a deliberare su determinate materie di propria competenza;
31. si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente;
32. nomina il Direttore Generale su proposta del Presidente;
33. delibera su ogni altra materia che non sia espressamente attribuita alla competenza dell'Assemblea e del Presidente.

Art. 12 – Insediamento e convocazione

1. Per la seduta d'insediamento, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente uscente del Consorzio o da chi ne fa le veci.
2. Il Presidente uscente del Consorzio, o chi ne fa le veci alla data delle elezioni, non oltre quindici giorni dalla data di convalida dei risultati elettorali provvede a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali, provinciali e metropolitane di cui all'art. 8.
3. La riunione d'insediamento del Consiglio è presieduta dal consigliere più anziano.

4. A seguito della sua elezione, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.
5. Deve altresì essere convocato, quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno sei dei Consiglieri in carica, ovvero su richiesta del Revisore Unico/Consiglio di Amministrazione.
6. Le adunanze del Consiglio avranno luogo, di norma, nella sede consortile.
7. La convocazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'incontro.
8. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.
9. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere inviata fino a tre giorni prima della data della riunione.
10. Almeno 72 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri, fatto salvo il bilancio che deve essere depositato almeno 5 giorni lavorativi prima della convocazione.
11. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richiede, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al successivo C.d.A.

Art. 13 – Validità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono indette in unica convocazione e sono valide con la presenza della metà più uno dei membri in carica, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
2. In caso di contemporanea assenza o rinuncia alla carica del Presidente o del Vice Presidente, l'Assemblea elegge uno dei propri componenti alla presidenza della seduta, fermo restando l'obbligo della presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Art. 14 - Provvedimenti di urgenza

1. In caso d'urgenza, tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il Presidente può deliberare anche su materie di competenza del Consiglio.
2. Le deliberazioni assunte in forza del comma che precede devono essere motivate in riferimento all'urgenza e devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di Amministrazione del consorzio nella riunione immediatamente successiva.

Art. 15 - Durata in carica e cessazione anticipata dell'incarico di Consigliere

1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento.

2. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza.
3. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia.
4. Nell'ipotesi di cessazione della carica di un consigliere nominato, lo stesso viene sostituito con le modalità previste dagli artt. 29 e 30 della L.R. 4/2012.

Art. 16 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge a maggioranza assoluta dei componenti eletti il Presidente e il Vicepresidente.
2. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con posta elettronica certificata entro cinque giorni dal ricevimento dell'avviso della nomina.
3. L'accettazione della carica di Presidente e Vice Presidente può essere manifestata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.
4. In caso di mancata accettazione, espressa ai sensi del comma 2 o del comma 3 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procederà, per le cariche non accettate, a nuova elezione.

Art. 17 – Segretario del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio attribuisce il compito di Segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio con funzioni non inferiori a quelle direttive, salvo che tale attribuzione non sia già stata prevista dal Piano di Organizzazione Variabile; in tal caso le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato cui tali funzioni sono conferite dal Piano stesso.
2. In assenza del segretario, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Generale.

SEZIONE III

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 18 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio e rappresenta l'Ente nei confronti delle istituzioni e della società civile.
2. Ad esso sono affidate le seguenti funzioni:
 - a) presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza di quest'ultimo;
 - b) firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi

- consortili;
- c) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, la Direzione del Consorzio;
 - d) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - e) verifica l'esecuzione delle deliberazioni consortili e il rispetto dei contratti integrativi aziendali;
 - f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - g) ordina i pagamenti e le riscossioni;
 - h) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
 - i) ha facoltà di avviare, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le procedure di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di violazioni delle norme di polizia idraulica;
 - j) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l'attività consortile, da sottoporre all'esame del Consiglio;
 - k) predisporre lo statuto, i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il piano di organizzazione variabile dei dipendenti da sottoporre all'esame del Consiglio;
 - l) dispone nei limiti di spesa di importo inferiore ai quarantamila euro, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nonché l'acquisto e le alienazioni di beni mobili, tutto nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi;
 - m) predisporre la relazione tecnico-economico e finanziario sull'attività svolta di cui all'art. 11 comma 2 punto 28 da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - n) sovrintende alla predisposizione del piano di bonifica e di classifica, nonché di quello di tutela del territorio rurale;
 - o) dispone sulle locazioni e conduzioni, concessioni in godimento dei beni immobili consortili;
 - p) sovrintende alla regolare conservazione e manutenzione delle opere dei beni consortili;
 - q) sovrintende alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consortile;
 - r) dispone gli sgravi contributivi e la correzione dell'imposizione a ruolo;

- s) dispone su determinate materie espressamente delegate dal consiglio di amministrazione;
- t) coadiuvato dal Direttore, cura i rapporti con le rappresentanze sindacali e definisce i contratti integrativi aziendali;
- u) vigila sull'amministrazione consortile ed assicura che la medesima si svolga nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di statuto nonché degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi del Consorzio.

Art. 19 – Funzioni e compiti del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, o, qualora questi sia a sua volta impedito, dal consigliere più anziano di età.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20 – Accettazione delle cariche

1. L'avviso contenente i risultati delle elezioni dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche consortili con pec entro tre giorni dalla data di proclamazione o dalla votazione, a seconda che si tratti di elezione a Consigliere o ad altre cariche.
2. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio mediante posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo istituzionale dell'Ente entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso contenente il risultato delle elezioni.
3. In difetto di accettazione entro i limiti indicati della carica di consigliere, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario e al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Anche in tali ipotesi si applicano il primo ed il secondo comma del presente articolo.
4. Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, valgono le norme del successivo art. 21.
5. L'elezione a Presidente e Vice Presidente o Componente il Consiglio di Amministrazione si può perfezionare con l'accettazione dichiarata al Consiglio subito dopo la elezione nella stessa riunione in cui si è proceduto alla votazione e viene inserita a verbale.
6. In caso di mancata accettazione delle cariche di Presidente, Vice Presidente o componente il Consiglio di Amministrazione, si procederà nel più breve termine a nuova elezione.

Art. 21 – Durata, decorrenza e scadenza delle cariche

1. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione.

2. Le elezioni del Consiglio potranno aver luogo dal novantesimo giorno precedente il compimento del quinquennio.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.
4. Il Presidente e il Vice Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione.
5. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

Art. 22 – Cessazione delle cariche

1. Quando il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione deve essere convocato entro trenta giorni per provvedere alla loro sostituzione.
2. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in unadelle altre liste della medesima fascia.
3. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un consigliere nominato, lo stesso viene sostituito con le modalità previste dagli artt. 29 e 30 della legge della Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4.
4. I nuovi nominati rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti sostituiti.
5. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni. L'Assemblea dovrà essere convocata entro sei mesi per il rinnovo dell'intero Consiglio.
6. Fino all'espletamento delle nuove elezioni il Consiglio rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Art. 23 – Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere rassegnate mediante invio di pec all'indirizzo istituzionale dell'Ente.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di colui che è stato eletto in sostituzione del dimissionario.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto dell'articolo precedente.

Art. 24 – Decadenza

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
2. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alla riunione del Consiglio di Amministrazione.
3. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione dei motivi all'interessato.
4. La cessazione dalla carica di Consigliere comporta la decadenza dalle altre cariche consortili.

Art. 25 – Validità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano di età.

Art. 26 – Partecipazione alle adunanze

1. Il Direttore Generale del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con un voto consultivo.
2. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli Organi, il direttore o il segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal direttore ovvero, se si assentano sia il direttore che il segretario, dal Consigliere più giovane presente.
3. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute degli Organi altri funzionari del Consorzio o estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

Art. 27 – Conflitti di interessi

1. Il Consigliere che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne preventiva notizia agli altri Consiglieri ed assentarsi temporaneamente dalla riunione ovvero astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione. Di tale circostanza il Segretario dà atto nel verbale della adunanza.
2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferme restando le responsabilità per danni oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 28 – Procedura di deliberazione

1. Le votazioni si svolgono, di regola, in forma palese.
2. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernenti persone, ovvero ne facciano

richiesta almeno quattro consiglieri presenti.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

4. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

5. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

6. In tal caso per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.

7. Coloro che si astengono dalle votazioni in adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 27 non vengono considerati nè ai fini della determinazione del numero dei presenti nè ai fini del computo dei voti.

Art. 29 – Verbale delle adunanze

1. Per ogni adunanza del Consiglio il Segretario redige un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e in quella sede ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 30 – Deliberazioni – Pubblicazione – Trasparenza

1. Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell'albo pretorio, anche telematico, del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periododi dieci giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

3. Le deliberazioni sono soggette al controllo della Regione Puglia secondo le modalità indicate all'art. 35 della legge della Regione Puglia 13 marzo 2012, n.4.

4. Si pubblicano soltanto la disposizione e la motivazione delle delibere senza il riassunto della discussione. Le deliberazioni possono essere pubblicate anche separatamente purché entro i termini prescritti.

5. Il Consorzio per assicurare la massima conoscibilità dell'azione amministrativa garantisce la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.

Art. 31 – Impugnazioni

1. Contro gli atti degli organi dei consorzi, entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione degli stessi, è ammesso ricorso in opposizione secondo le disposizioni dell'art. 36 della legge Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4.
2. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
3. Sul ricorso il Consiglio di amministrazione del consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

SEZIONE V**REVISORE UNICO****Art. 32 – Nomina – Compiti**

1. Il Revisore Unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato nel BURP, previo parere della competente Commissione consiliare.
2. Valgono per il Revisore Unico le medesime cause di ineleggibilità e incompatibilità previste all'art. 10 per i membri del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Revisore Unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi.
4. Il Revisore Unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario, e di legittimità previsti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari ed alla Cortedei Conti.
5. Il Revisore Unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli Organi consortili, resta in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.
6. Il Revisore Unico trasmette ogni sei mesi all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari apposita relazione analitica sull'andamento finanziario, che deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente.
7. Il revisore dei conti esprime altresì parere preventivo sugli atti in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione, variazioni di bilancio, rendiconto della gestione;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi consortili .

8. Il Revisore Unico svolge altresì le seguenti funzioni di:

1) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

2) verifiche di cassa.

9. Il Revisore Unico assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

SEZIONE VI

COMPENSI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 33 - Compensi

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura stabilita con provvedimento del Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dall'art. 34 della LR 4/2012.

2. Ai singoli consiglieri è, pure, dovuto un rimborso delle spese di trasferta sopportate per la partecipazione alla seduta, purché rigorosamente ed analiticamente documentate.

3. I compensi per il Presidente ed il Vicepresidente sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dei consorzi, nei limiti stabiliti dall'art. 34 della LR 4/2012.

4. Il compenso del Revisore Unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

5. La previsione della corresponsione del gettone di presenza e del rimborso delle spese è circoscritta ai componenti del C.d.A. eletti, con esclusione dunque dei componenti designati dai Comuni e dalle Province/Città Metropolitane.

6. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della LR 4/2012, i compensi stabiliti dai commi precedenti devono essere conformi alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica e di contenimento della spesa, ove applicabili.

SEZIONE VII

NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Art. 34 - Esercizio e bilancio di previsione e consuntivo

1. La gestione contabile del Consorzio è di tipo economico-patrimoniale e deve essere improntata a principi di trasparenza, efficacia gestionale e analiticità dei

bilanci.

2.L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

3.Il bilancio di previsione è formulato in termini economici di competenza (budget) sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale ed è approvato non oltre il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, previo parere del Revisore Unico.

4.Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, previo parere del Revisore Unico.

SEZIONE VIII

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Art. 35 – Ripartizione contributi

1.I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'art. 13, della L.R. 4/2012, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'art. 20, comma 4 della L.R. 4/2012.

2.Il consorzio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1, risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di benefici definiti nel Piano di classifica ovvero sulla base dei criteri applicativi previsti da appositi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE IX

RISCOSSIONE DELLA CONTRIBUENZA

Art. 36 – Riscossione - Ricorsi

1.I contributi imposti dal consorzio costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante riscossione spontanea dei contributi effettuata, previa richiesta di pagamento bonario del Consorzio o dell'esattore, mediante versamento diretto del Consorziato.

2.Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, dovrà essere indicato il tipo di beneficio e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

3.Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

4.Il ricorso deve essere proposto al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e, in mancanza, dall'avviso di mora.

5.Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.

6. Avverso gli atti della riscossione è prevista la tutela giudiziale, nelle forme e secondo i termini stabiliti dalle vigenti leggi.

SEZIONE X

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 37 – Tesoriere dell’Ente

1. Il servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese è affidato ad un istituto bancario individuato mediante procedura concorrenziale in applicazione delle norme vigenti in materia.

SEZIONE XI

DISPOSIZIONI

FINALI

Art. 38 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

CAPO III

NORME PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 39 - Diritto di voto

1. Ogni consorziato che ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n. 4/2012 e del presente statuto fa parte dell’Assemblea, ha diritto a un voto, fatta eccezione per l’ipotesi prevista dal comma 12.

2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie e società ed enti.

3. Fanno parte dell’Assemblea elettorale con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili di cui all’art. 17 della Legge Regionale Puglia 4/2012.

4. Sono in regola con i pagamenti i consorziati che abbiano corrisposto le annualità di contributo scadute e non prescritte.

5. E’ riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva, prima dell’espressione del voto, entro 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto al voto i conduttori degli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio, che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

7. Ogni componente dell’assemblea ha diritto ad un voto qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l’ipotesi in cui venga conferita specifica

delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.

8.La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da un documento di riconoscimento che deve essere esibito.

9.La delega di cui al comma 7 deve essere conferita con atto scritto, utilizzando i modelli predisposti dal consorzio con allegazione dei documenti di riconoscimento dei deleganti.

10.Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

11.Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal rappresentante legale o da un suo delegato.

12.Qualora il consorziato, ai sensi del comma 1, abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del comma 11, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati.

13.Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti indicati nei precedenti commi 7, 10 e 11, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati, a pena di decadenza, presso la segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea elettorale.

14.Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto - inclusi i rappresentanti di cui ai commi 7, 10 e 11- possono farsi sostituire nell'assemblea da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega.

Art. 40 – Deleghe

1.A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega.

2.Non possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi di cui all'art. 32, né al Revisore Unico, né ai dipendenti del Consorzio.

3.Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono stabilite le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 39.

Art. 41 – Suddivisione in fasce di contribuenza degli aventi diritto al voto

1.Ai fini della elezione dei Consiglieri, i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2.Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.

3.Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima

fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.

5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall'elenco dei contribuenti aggiornato all'ultima annualità contenuta nel ruolo di contribuenza emesso.

6. Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9.

7. La ripartizione per fascia dei sette Consiglieri è effettuata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

8. L'elezione dei consiglieri si svolgerà separatamente e, su presentazione di candidature tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Art. 42 – Formazione, approvazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

1. La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, di competenza del Consiglio di Amministrazione, deve avvenire ogni qualvolta venga convocata l'Assemblea.

2. L'elenco dovrà contenere, per ciascun avente diritto al voto:

- le generalità anagrafiche delle persone fisiche e la ragione sociale delle persone giuridiche in ordine alfabetico;
- il comune di residenza o il domicilio fiscale delle persone fisiche e il comune in cui hanno sede legale le persone giuridiche;
- l'ubicazione del o degli immobili;
- l'ammontare complessivo del contributo dovuto;
- la sezione elettorale di appartenenza con indicazione della relativa fascia di contribuenza;
- l'indicazione del seggio presso il quale è iscritto l'avente diritto al voto ed deve essere esercitato il diritto di voto.

3. Il Consiglio di Amministrazione con sua deliberazione approva l'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; tale deliberazione dovrà essere pubblicata per un periodo di trenta giorni consecutivi nell'Albo Consortile e sul sito Internet del Consorzio.

4. Dell'avvenuta pubblicazione e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami e rettifiche dovrà essere data notizia sul sito internet del Consorzio.

Art. 43 – Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto

1. I reclami e le rettifiche contro le risultanze dell'elenco di cui all'articolo precedente debbono essere diretti al Consiglio di Amministrazione ed inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata che a tal fine verrà indicato nella delibera di approvazione dell'elenco, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le eventuali conseguenti variazioni dell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti all'indirizzo di posta elettronica certificata dai medesimi indicato nel reclamo.

3. Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui all'art. 8, il Consiglio introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, secondo le rispettive sezioni elettorali d'appartenenza.

4. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione approva l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto.

Art. 44 – Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea elettorale, normalmente ogni cinque anni, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata sull'Albo Consortile, nonché, sul sito internet del Consorzio e sui siti dei Comuni rientranti nel comprensorio consortile almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

2. Con le forme di cui al comma 1 è indicato l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi per ciascuna sezione. Dovrà inoltre essere data notizia dell'avvenuta pubblicazione della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11 comma 28 e sarà riportato il testo degli artt. 10 (Ineleggibilità e incompatibilità), 45 (Liste dei Candidati - Presentazione - Commissione elettorale) del presente Statuto.

3. L'Assemblea ha luogo non prima di quindici giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardo alla formazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, regolata all'art. 11.

4. Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte – a distanza di due giorni l'uno dall'altro – nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, a quanto pubblicato sui siti internet.

Art. 45 – Liste dei candidati – Presentazione – Commissione Elettorale

1. L'elezione dei Consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati scelti tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, nell'ambito della rispettiva fascia di appartenenza. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia.

2. Le liste dei candidati devono essere presentate, nel rispetto dei principi della parità di genere e non discriminazione, per fascia di contribuenza e devono essere sottoscritte dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto al voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'uno per cento risulti inferiore.

3. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche nelle forme di legge dal funzionario del Consorzio all'uopo designato.

4.I candidati devono essere elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando il cognome, nome, data e luogo di nascita.

5.Il candidato non può sottoscrivere la lista in cui inserito.

6.I candidati ed i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

7.Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18:00 del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione.

8.Lo stesso funzionario provvederà a rimettere gli atti di cui al comma 2 e 3 del presente articolo il giorno successivo alla Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da funzionari del Consorzio, nel cui interno saranno individuati un Presidente ed un Segretario.

9.La Commissione entro il quinto giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste verifica la regolarità delle stesse e, in particolare:

- a) accerta se le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di presentatori ai sensi del comma 2 e 3 del presente articolo;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca l'accettazione di cui al comma 3 del presente articolo o che abbiano sottoscritto la lista stessa, ovvero che, comunque non siano elettori della rispettiva sezione;
- c) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al numero dei consiglieri assegnati alla rispettiva fascia o che a seguito della verificadi cui al precedente punto b) si riducano ugualmente ad un numero inferiore al minimo richiesto.

10.Le decisioni della Commissione devono essere comunicate al Presidente del Consorzio per le ulteriori operazioni indicate ai successivi articoli dello Statuto.

Art. 46 – Accettazione liste - Schede di votazione

1.Ultime le operazioni riguardanti la presentazione e l'accettazione delle liste il Presidente assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando, altresì, l'ordine in cui i candidati figurano nelle singole liste.

2.Le schede di votazione sono di tipo unico ma di diverso colore a seconda della sezione di rappresentanza e devono riprodurre in apposito riquadro, posto in testa a ciascuna lista presentata ed ammessa in carattere grande, un numero progressivo arabo di contrassegno, nell'ordine di presentazione.

3.Nello spazio situato sotto il riquadro di contrassegno sarà tracciata una linea orizzontale in modo che l'elettore eserciti la facoltà di esprimere la propria preferenza in ordine al candidato della lista votata.

Art. 47 – Costituzione dei seggi elettorali

1. Il Consiglio di Amministrazione determina il numero e l'ubicazione dei seggi da istituire ai fini dello svolgimento delle elezioni in proporzione al numero dei Comuni ricompresi nel Comprensorio e degli aventi diritto al voto, tenendo conto anche delle caratteristiche fisiche del territorio in modo da agevolare l'esercizio del diritto di voto.

2. Ogni seggio è composto da un Presidente, due Scrutatori e un Segretario nominati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi della parità di genere e non discriminazione.

3. I presentatori e i candidati non possono essere nominati componenti dei seggi elettorali.

Art. 48 – Apertura dei seggi elettorali

1. Nel caso in cui all'apertura del seggio uno degli scrutatori non si presenti, il Presidente del seggio lo sostituirà scegliendo tra i consorziati presenti in sala e di tale sostituzione verrà dato atto nel verbale.

2. Lo stesso verrà fatto in caso di assenza del segretario del seggio.

3. Nel caso in cui all'apertura del seggio sia assente il Presidente nominato, ne assumerà le funzioni lo scrutatore più anziano di età, il quale avvertirà subito il Presidente del Consorzio della sostituzione.

4. Il Presidente sceglie fra gli scrutatori il Vice Presidente.

5. Quest'ultimo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza od impedimento.

6. Tutti i membri del seggio sono considerati, per ogni effetto, incaricati di pubblico servizio durante l'esercizio delle loro funzioni.

7. Durante le operazioni elettorali devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

8. Ai membri del seggio spetta un compenso che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso spese.

Art. 49 – Atti e documenti dei seggi elettorali

1. Il Presidente del Consorzio dispone affinché, nel giorno antecedente le elezioni, siano consegnati al Presidente del seggio:

- a) due elenchi contenenti i nominativi degli elettori che hanno diritto di votare nel seggio;
- b) l'elenco generale degli aventi diritto al voto, nonché i titoli di legittimazione di cui al precedente art. 42;
- c) una copia della delibera di convocazione dell'assemblea;
- d) tre copie di ciascuna lista dei candidati, di cui due devono essere affisse nella sala della votazione;
- e) una copia del presente statuto;
- f) il pacco sigillato contenente le schede di votazione, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede stesse;

- g) prospetti per le votazioni di scrutinio;
- h) due copie dello schema di verbale;
- i) carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente.

Art. 50 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante votazione a scrutinio segreto.
2. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio e ai rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.
3. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione, sull'elenco del seggio sono indicati gli estremi del documento.
4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei componenti del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.
5. Se nessuno dei membri del seggio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore che ne attesti l'identità. In tal caso l'elettore che attesta deve apporre la sua firma a fianco del nome dell'elettore interessato.
6. In caso di contestazioni sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato ad effettuare, seduta stante, le necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Seggio.
7. Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno otto ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.
8. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente consegna allo stesso, insieme con la matita copiativa, la scheda che gli compete.
9. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina.
10. Prima di introdurre la scheda nell'urna, il Presidente ripeterà il nome dell'elettore per il riscontro da parte dello scrutatore.
11. Il Presidente, quindi, introduce la scheda votata nell'urna e contemporaneamente uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna nell'elenco.

Art. 51 – Voti di lista e di preferenza

1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per il candidato incluso nella lista da lui votata.

3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.
4. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima.
5. Le preferenze per il candidato compreso in altre liste è nulla.
6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto la preferenza per candidati compresi nella lista medesima, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati preferiti.
7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartengono i candidati indicati.
8. Il numero massimo di preferenze non può essere superiore a due, sono nulle le preferenze espresse in eccedenza. Rimangono valide le prime due.
9. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio sotto il contrassegno della lista votata.

Art. 52 – Esercizio del voto

1. Se l'elettore non vota dentro la cabina, il Presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
2. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può chiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata" apponendo la sua firma.
3. Il Presidente deve sostituire la scheda deteriorata consegnata all'elettore con un'altra scheda prelevata dal pacco delle schede ricevuto dal Presidente del Consorzio .

Art. 53 – Norme per l'elezione dei candidati

1. Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuzione della relativa fascia.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l'Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l'Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione.
3. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida, gli organi in carica decadono e la Giunta Regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro sei mesi e di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio.
4. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionata del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
5. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per

maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggior età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista.

Art. 54 - Scrutini

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
2. Il seggio, in seduta pubblica, procede alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede non utilizzate, previo riscontro, saranno raccolte in una busta ochiuse in un pacco che sarà sigillato e firmato, nei lembi di chiusura da tutti i membri del seggio.
4. Sulla base delle annotazioni riportate nell'elenco di seggio degli aventi diritto al voto, il Presidente procederà all'accertamento del numero dei votanti.
5. Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre l'urna e riscontra che le schede votate corrispondano a quello dei votanti.
6. Il Presidente accerta che la differenza fra il numero delle schede avute dal Presidente del Consorzio e di quelle consegnate agli elettori è pari a quelle non utilizzate e racchiuse nel plico.
7. Il Presidente ripone, quindi, le schede nell'urna e procede allo spoglio dei voti, estraendole una alla volta e leggendone ad alta voce il risultato. Contemporaneamente gli scrutatori, insieme con il segretario, prenderanno nota nei prospetti forniti dal Consorzio del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

Art. 55 – Validità del voto

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 56 – Nullità del voto

1. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte.

Art. 57 – Decisioni provvisorie sul voto

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di scrutinio e le decisioni stesse debbono essere riportate nel verbale.

Art. 57 – Conservazione schede

1. Le schede corrispondenti ai voti contestati e quelle corrispondenti ai voti validi devono essere riposte in due distinte buste che verranno sigillate separatamente e firmate nei lembi di chiusura da almeno due membri del seggio.

Art. 59 – Verbale di scrutinio

1. Delle operazioni di scrutinio sarà redatto verbale a cura del segretario, in doppio esemplare (secondo lo schema predisposto dal Consorzio) che sarà firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle obiezioni mosse, dei voti contestati e delle decisioni del seggio.

Art. 60 – Scrutinio

1. Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. L'adunanza pubblica è, quindi, sciolta immediatamente.

Art. 61 – Riordino del materiale e degli atti del seggio elettorale

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il seggio provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste o plichi, così distinti:

1. schede contenenti voti validi ed una copia dei prospetti di scrutinio;
2. schede corrispondenti ai voti contestati e la documentazione relativa ai reclami;
3. schede corrispondenti ai voti nulli;
4. schede deteriorate;
5. verbale e tutti gli altri atti e documenti;
6. il materiale residuo.

2. Su ciascuna busta o plico sarà indicato il contenuto, il seggio, le firme del Presidente e degli scrutatori; tutti i plichi saranno consegnati ad un incaricato del Consorzio e della consegna sarà attestata la ricevuta.

3. Per quant'altro non previsto nei precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti contenute nella normativa per l'elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali.

Art. 62 – Convalida dei risultati elettorali

1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato alle risorse agroalimentari e il consorzio, con apposito provvedimento, rende noti i risultati elettorali.

2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di Amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati.



Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia
Puglia

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA
(L.R. Puglia n.3 del 6 febbraio 2017)

STATUTO

Cartografia comprensorio di bonifica